

In data 18 marzo 2006, con documento 001/060903, scrissi al Sindaco di Firenze perché ritenevo suo dovere revocare le ordinanze BLOCCO del TRAFFICO perché mancanti di una accurata valutazione tecnica, che specificasse le sorgenti dell'inquinamento e quali fattori le avessero attivate, nonché quanto incidessero in ciascuna di esse un singolo agente inquinante e il miglioramento che vi sarebbe a seguito dell'emanazione del provvedimento di limitazione del traffico, indicando quali provvedimenti sono stati attivati a carico degli altri fattori che sono causa dell'inquinamento. Gli ricordavo che, anche se non era un tecnico del settore, quale cittadino con la scuola dell'obbligo, gli sarebbe apparso evidente che dette ordinanze non contenevano quanto indicato dal Ministero. Gli ricordavo che l'ordinanza limitativa deve avere alla base una istruttoria tecnica tanto più se la restrizione è prolungata, quindi, tale da limitare drasticamente l'esercizio dei diritti assoluti costituzionalmente tutelati, in particolare il godimento del diritto di proprietà sul proprio veicolo e il diritto di libera circolazione. Inoltre gli ricordavo che le motivazioni che sono alla base dell'ordinanza devono essere il risultato di una accurata valutazione tecnica, che specifichi le sorgenti dell'inquinamento e quali fattori le attivino, nonché quanto incida in ciascuna di esse un singolo agente inquinante e il miglioramento che vi sarebbe a seguito dell'emanazione del provvedimento di limitazione del traffico, indicando quali provvedimenti sono stati attivati a carico degli altri fattori che sono causa dell'inquinamento. Altresì gli ricordavo che nel caso di deroghe l'istruttoria, per essere completa, deve indicare le motivazioni tecniche e sociali.

In ogni caso deve essere assicurato il principio, pacifico in ogni Stato di diritto e connesso alla proporzionalità dell'azione amministrativa, dell'equo bilanciamento degli interessi contrapposti, pubblici e privati, quando vengono a confliggere in conseguenza di un provvedimento amministrativo. La regola è che gli interessi privati devono sempre essere salvaguardati, per quanto possibile, nella maggior misura consentita dal caso specifico. La Direttiva 94/12/CE, ad esempio, prevede che le misure di regolamentazione del traffico debbano essere ragionevoli e proporzionate. Difatti, la condizione di necessità che giustifica deroghe e permessi, non risiede necessariamente ed esclusivamente in interessi di natura pubblicistica o di rilevanza generale, ma può concernere interessi strettamente privati e particolari; l'unico limite è costituito dalla ragionevolezza delle scelte operate nell'ambito del potere discrezionale.

In assenza di riscontri da parte del Sindaco, il 14 luglio 2006, come cittadino, inviai istanza al Ministero dei Trasporti.

Il Ministero dei Trasporti accoglieva la mia istanza, scrivendo al Sindaco di Firenze di revocare e/o modificare l'ordinanza n. 2006/00509 datata 14 giugno 2006.

A oggi il Sindaco non mi ha dato riscontro.

Parallelamente la difesa legale in materia amministrativa dei cittadini vedeva in azione l'Avv. Ugo Franceschetti (Studio Legale in Firenze via dell'Oriuolo 20, telefono 055 2346886).

Premesso che la situazione è stata resa complessa dal Sindaco di Firenze, occorre fare il punto e ci aiuterà la relazione a cura l'Avv. Ugo Franceschetti.

